



COMUNE DI CASALEONE
Provincia di Verona

**Regolamento per la concessione di
contributi economici ed altri benefici ad
Enti ed Associazioni.**

**Disciplina dell'Albo Comunale delle
Associazioni.**

Allegato Delibera C.C. 28 in data 28/06/2008

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Con il presente Regolamento il Comune di Casaleone, in esecuzione dell'Art. 12 della Legge n. 241/1990 e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le modalità per l'assegnazione di contributi economici diversi, assicurando equità, imparzialità, massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizioni necessarie per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di benefici economici da parte del Comune.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi erogati in base a convenzioni e per i quali si fa riferimento alla disciplina contenuta nelle singole convenzioni in essere.

Art. 2-Settori di intervento

I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può assegnare contributi economici, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:

- a) socio-sanitario;
- b) educativo;
- c) umanitario;
- d) scientifico, artistico e culturale;
- e) ambientale;
- f) ricreativo, sportivo e tempo libero;
- g) protezione civile;
- h) promozione economico-produttiva e turistica.

Art. 3-Tipologia benefici

L'Amministrazione Comunale può intervenire per sostenere le attività o i progetti mediante:

- la concessione di contributi finanziari;
- la fornitura diretta di prestazioni di servizi;
- la concessione a titolo gratuito o a canone ridotto di attrezzature, materiali, beni mobili in genere di proprietà comunale;
- l'acquisto di targhe, premi, coppe o altri oggetti di rappresentanza;
- la concessione del patrocinio.

I benefici sopra descritti possono essere erogati anche cumulativamente.

Art. 4-Beneficiari

L'assegnazione di contributi economici è disposta dalla Giunta Comunale a favore di soggetti che svolgono attività a beneficio della popolazione del Comune, come di seguito elencati:

- a) enti ed istituzioni pubblici e privati,
- b) associazioni ed altre forme associative che non abbiano scopo di lucro e perseguano finalità di interesse generale siano esse dotate o non dotate di personalità giuridica esclusi i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta al fine di sostenere specifiche iniziative con finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere, colpite da calamità o altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza

sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità locale.

Tra i soggetti beneficiari di cui al primo comma del presente articolo avranno diritto di precedenza nell'assegnazione dei contributi coloro che hanno la propria sede nel territorio del Comune di Casaleone e che svolgono attività di rilevante importanza sociale.

Eventuali richieste di contributo da parte di soggetti, come individuati dal comma 1 del presente articolo, non aventi sede nel territorio del Comune di Casaleone saranno esaminate solamente nel caso in cui l'attività annuale o la manifestazione e la iniziativa specifica per la quale viene avanzata la richiesta di contributo, siano svolte a beneficio della popolazione del Comune.

TITOLO II ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 5-Albo delle Associazioni

Per essere ammessi alla concessione di contributi i soggetti di cui all'articolo 4, lettera b) aventi la propria sede nel territorio del Comune di Casaleone, devono essere iscritti all'Albo Comunale delle associazioni.

L'istanza di iscrizione deve essere presentata all'ufficio Segreteria del Comune utilizzando apposito modulo ed allegando alla medesima:

- a) l'atto costitutivo e statuto;
- b) organigramma nominativo degli organi direttivi in carica.

Entro il giorno 31 del mese di marzo di ogni anno il responsabile dell'area competente predispone la proposta di deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'accoglimento dell'istanza di iscrizione all'albo dei soggetti richiedenti.

Al fine di garantire il costante aggiornamento dei dati contenuti nell'Albo, i soggetti iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione intervenuta successivamente a quanto dichiarato e allegato nella domanda di iscrizione.

Intervenuta l'iscrizione all'Albo, l'associazione conserva tale status sino al venir meno dei requisiti sopra richiesti o per cessazione dell'attività statutaria o per modifiche sostanziali della stessa.

TITOLO III PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E CRITERI DI CONCESSIONE

Art. 6- Requisiti per l'ottenimento dei contributi economici.

Per l'ottenimento del contributo i soggetti ammissibili devono esercitare attività in ambito comunale, integrative dei programmi dell'Amministrazione e non in contrasto con i programmi dell'Amministrazione Comunale e con quanto stabilito nei precedenti art. 2, 4 e 5. Tale attività deve risultare soprattutto per l'anno a cui si riferisce la domanda di contributo.

Le attività per cui viene richiesto il contributo possono essere a carattere annuale o riconducibili a manifestazioni ed iniziative specifiche, come disposto dai successivi artt. 7 e 8.

Art. 7- Contributi per attività annuale: istanze di contributo

La richiesta di contributo annuale deve essere presentata entro il giorno 31 del mese di dicembre a valere sull'anno successivo, utilizzando apposito modulo, firmata dal legale rappresentante ed accompagnata dai seguenti documenti.

- il bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello di riferimento,
- una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente a quello di riferimento;

- il programma dell'attività che si intende realizzare nell'anno successivo completa del prospetto economico delle spese e delle entrate ad esso correlate.

A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione la Giunta Comunale delibera in merito all'assegnazione del contributo finanziario oppure individua, con una sintetica indicazione di motivi, i soggetti e le iniziative escluse.

Art. 8-Contributi per manifestazioni ed iniziative specifiche: istanze di contributo

La richiesta di contributo per manifestazioni ed iniziative specifiche, svolte dai soggetti ammissibili, deve essere presentata di norma 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di cui trattasi, utilizzando apposito modulo, firmata dal legale rappresentante ed accompagnata dai seguenti documenti:

- programma dettagliato dell'iniziativa a cui si riferisce il contributo, con la precisazione del periodo e luogo di svolgimento e la specificazione delle finalità prefissate;
- prospetto economico delle spese e delle entrate correlate all'iniziativa inclusa la quota a proprio carico.

Art. 9-Erogazione dei contributi e rendicontazione a consuntivo

Il pagamento dei contributi è subordinato al rilascio da parte del beneficiario di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dichiara:

- a) le modalità di attuazione dell'iniziativa ed il raggiungimento delle finalità enunciate in fase progettuale;
- b) le spese sostenute e gli introiti riscossi, distinti per singola voce.

Qualora dal rendiconto emergano minori spese rispetto a quanto preventivato, l'entità del contributo viene ridotta.

Art. 10- Condizioni per l'assegnazione di contributi economici

Il Comune di Casaleone non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento delle manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi dei medesimi facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

I contributi economici assegnati dal Comune sia per attività annuale sia per specifiche manifestazioni ed iniziative non possono essere utilizzati per finanziare spese di ospitalità rappresentanza e simili effettuate dai soggetti beneficiari dei contributi economici previsti dal presente regolamento. Dette spese devono essere finanziate dagli stessi soggetti nell'ambito del loro bilancio.

Nessun intervento può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività dei soggetti richiedenti.

TITOLO IV OBBLIGHI E PUBBLICITA' DEI BENEFICIARI

Art. 11-Oneri a carico dei beneficiari

I soggetti che ricevono contributi di cui agli artt. 7 e 8 e/o il patrocinio di cui all'Art. 14 sono tenuti a far risultare, dagli atti e mezzi con i quali provvedono alla promozione delle iniziative di cui trattasi, che le stesse sono realizzate con il contributo o il patrocinio del Comune di Casaleone riportando lo stemma del Comune sul materiale ed i mezzi di comunicazione utilizzati per la pubblicizzazione dell'attività annuale o della specifica manifestazione ed iniziativa.

Art. 12-Pubblicità dei beneficiari

I soggetti ai quali, in ogni esercizio finanziario, siano stati erogati contributi sono iscritti, in ottemperanza al disposto della normativa in materia, all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, da aggiornarsi annualmente.

TITOLO V CONCESSIONE DI BENEFICI DIVERSI

Art. 13-Concessione gratuita di beni da parte del Comune

Prevvia istanza da presentarsi di norma 15 giorni prima del previsto utilizzo, mediante apposito modulo, i beni di proprietà del Comune (attrezzature, strutture, spazi e beni immobili) possono essere concessi in uso gratuito o a canone ridotto ai soggetti di cui all'Art. 4 per l'organizzazione e realizzazione, senza scopo di lucro, di specifiche manifestazioni ed iniziative concernenti attività di cui ai settori elencati all'Art. 2.

Nell'istanza di cui al comma precedente il concessionario deve rilasciare dichiarazione in base alla quale il Comune risulti esonerato da ogni forma di responsabilità per danni o molestie a persone e cose comunque derivanti dalla concessione stessa.

Per le concessioni di cui al presente articolo può essere richiesto al Concessionario la prestazione di idonea cauzione, nonché il pagamento delle spese di gestione degli spazi, strutture, attrezzature oggetto della concessione.

Entro 7 giorni dalla data richiesta il responsabile del settore patrimonio comunica ai richiedenti la concessione del bene o il diniego della medesima avendo cura di predisporre la necessaria disponibilità di personale dell'ente per garantire l'accesso vigilato agli spazi concessi.

Art. 14-Patrocinio

Il patrocinio di specifiche manifestazioni e iniziative deve essere chiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente con atto motivato della Giunta Comunale mediante istanza presentata utilizzando la modulistica allegata al presente Regolamento (modulo D).

La concessione del patrocinio non comporta automaticamente benefici economici che possono essere concessi con osservanza dal presente Regolamento.

Per effetto della concessione del patrocinio il soggetto beneficiario viene autorizzato all'uso dello stemma del Comune per pubblicizzare l'attività annuale, la specifica manifestazione e iniziativa presentati.

Il patrocinio può essere accordato tanto automaticamente, quanto congiuntamente, alla concessione di contributi finanziari.

Art. 15-Disposizioni finali.

Ogni diversa precedente disposizione disciplinante la materia oggetto del presente regolamento deve intendersi revocata.

Per l'entrata in vigore si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 62 del vigente Statuto Comunale.